

Art. 3

All'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole «nei limiti dei posti disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma, 1.

3.70 I Relatori.

Art. 4

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per la prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da realizzare nel rispetto, in quanto compatibile, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.»

4.103 I Relatori.

Art. 7

All'articolo 7 apportare le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis All'articolo 4, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “due uffici di livello dirigenziale non generale” sono sostituite dalle seguenti. “tre uffici di livello dirigenziale non generale”;
- b) al comma 3:
 - le parole “due unità dirigenziali di livello non generale” sono sostituite dalle seguenti “tre unità dirigenziali di livello non generale”;
 - le parole “quindici unità di personale non dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: “quattordici unità di personale non dirigenziale”.

b) Alla rubrica, dopo le parole “pari opportunità” sono aggiunte le seguenti “e della Struttura di missione per l’attuazione del Piano Mattei”

7.7 I Relatori.

Art. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 come modificata dalla legge 27 ottobre 2015, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dai seguenti "I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie aventi carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento economico accessorio previsto dal quarto periodo, al personale spetta il trattamento accessorio disciplinato dal regolamento previsto ai sensi del comma 3-ter ed il compenso per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dall'ultimo periodo del comma 3-bis.";

b) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il mandato dei componenti della Commissione è di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta e si applica ai mandati in corso";

c) al comma 3-bis è aggiunto in fine il seguente periodo "A decorrere dall'anno 2025, l'importo anzidetto è aumentato a trecentocinquantamila euro";

d) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente "3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 290.000 euro annui a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7.07 I Relatori.

Art. 8

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di rafforzare i Punti unici di accesso e le relative Unità di valutazione multidimensionale attraverso l'assunzione di personale con competenze di carattere sociale, gli ambiti territoriali sociali e i comuni, anche in forma associata, che ne facciano parte, sono autorizzati ad assumere, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nei limiti delle risorse di cui al comma 2, personale con qualifica di operatore sociale qualificato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e anche in qualità di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, al piano triennale dei fabbisogni di personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, con riferimento al triennio 2022-2024, con le risorse del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022-

2024, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 nonché, a decorrere dal 2025, nella misura di 50 milioni di euro annui a valere sul medesimo fondo in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557-557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.026 i Relatori.

Art. 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis

(Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'[articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011](#) e successive modificazioni e integrazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compiti e le funzioni demandati ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina sono trasferiti al Capo dell'Unità Tecnica-amministrativa (di seguito, UTA) di cui all'[articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011](#) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppresso. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Capo dell'UTA si avvale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. Il Capo dell'UTA provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
6. Dall'attuazione del comma 5 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

10.027 I Relatori.

Art. 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis

1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.

10.028 I Relatori.

Art. 11

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

11-bis

(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di efficientare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro e la tempestività delle relative scelte gestionali, l'adeguamento della governance alle modifiche adottate dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 nonché per garantire il presidio del territorio potenziando il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed una maggiore efficienza nella gestione delle nuove competenze rimesse all'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi inclusa la competenza nel rilascio e nella gestione della patente a crediti di cui all'articolo 29, comma 19, dello stesso decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria continuativo sulla gestione previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato»;

b) all'articolo 6, comma 1, le parole “*non superiore a 7.846 unità*” sono sostituite dalle parole “*non superiore a 7.816 unità ripartite*” e le parole “*ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale*” sono sostituite dalle parole “*novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale*”. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le Aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere.

11.02 I Relatori.

Art. 12

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità e comunque fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali presso il medesimo

Ministero non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-*quinquies*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12.186 I Relatori.

Art. 12

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis*. In relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, per gli incarichi di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, è autorizzata una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

16-*ter*. Agli oneri di cui al comma 16-*bis*, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 - 2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

12.187 I Relatori.

Art. 12

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15- *bis*. All'articolo 50 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. Per le finalità di cui al comma 7-*bis*, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, per l'anno 2025, all'ulteriore spesa di 556.960,00 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.046 I Relatori.

Art. 14

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento dell'attività e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 5 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, è incrementata di euro 737.812 per l'anno 2025 e di euro 1.327.000 a decorrere dall'anno 2026.

6-*ter*. Agli oneri di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a euro 1.737.812 per l'anno 2025 e ad euro 2.327.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6-*quater*. All'articolo 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "si provvede destinando" sono inserite le seguenti: "una quota del fondo di cui all'articolo 32 nonché" e le parole da "di componente del comitato" sino alle parole

“della legge 24 febbraio 1992, n. 225” sono sostituite dalle seguenti “nonché dai compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,”;

b) al comma 3, dopo la parola “stabilendo” è inserita la parola “altresi”.

14.56 I Relatori.

Art. 14

Al comma 1, dopo le parole: *dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri* aggiungere le parole *nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro e della dell'Agenzia italiana per la gioventù.*

14.57 I Relatori.

Art. 15

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

“f) adotta, limitatamente al territorio di Roma Capitale, l'atto di indirizzo, nonché gli eventuali adempimenti conseguenti previsti al comma 3 dell'art. 2, della legge regionale Lazio 19 luglio 2019, n. 13.”

15.7 I Relatori.

Art. 20

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Autorità Nazionale Anticorruzione)

1. Ai sensi dell'art. 52-quater del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, al fine di deflazionare il rilevante contenzioso in materia di trattamento di giuridico ed economico del personale l'Autorità nazionale anticorruzione adegua il vigente regolamento su trattamento giuridico ed economico del proprio personale procedendo:
 - a) al riordino delle carriere mediante reinquadramento del personale di ruolo non dirigenziale in servizio alla data del 1.1.2019, riconoscendo sulla base degli anni di servizio svolti, nonché dell'esperienza professionale acquisita, un livello giuridico ulteriore per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio nell'esercizio delle medesime funzioni svolte in Autorità fino al 1.1.2019;
 - b) all'adozione del trattamento di previdenza e quiescenza in conformità agli istituti previsti dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato riconoscendo, al personale in servizio dal 1.1.2019 al 31.12.2025, l'indennità di fine rapporto calcolata sull'ultima retribuzione percepita ragguagliata al servizio utile commisurato agli anni di servizio svolti in Autorità ed al personale in servizio a far data dal 1.1.2026 il trattamento di fine rapporto calcolato ai sensi dell'art. 2120 del codice civile incrementato della quota di contribuzione da versare al fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore e della quota *lump sum* da calcolarsi sulla base delle disposizioni vigenti nel contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, l'Autorità provvede, a decorrere dalla data dell'inquadramento di cui al comma 1, mediante i fondi disponibili nel proprio bilancio.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20.04 I Relatori.